

REGOLAMENTO (CE) N. 2348/2002 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2002

sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1º giugno 2002 al 31 maggio 2005

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé ⁽²⁾, la Comunità e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 14 febbraio 2002 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo di cui sopra per il periodo compreso tra il 1º giugno 2002 e il 31 maggio 2005.
- (3) Risponde all'interesse della Comunità approvare tale protocollo.
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri nonché gli obblighi di notifica delle catture,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa per il periodo dal 1º giugno 2002 al 31 maggio 2005 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe.

⁽¹⁾ GU C 265 E del 29.10.2002.

⁽²⁾ GU L 54 del 25.2.1984, pag. 2.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- | | |
|---|--|
| — tonniere congelatrici con reti da circuizione: | Francia: 18
Spagna: 18 |
| — tonniere con lenze e canne: | Portogallo: 2 |
| — pescherecci con palangari di superficie: | Spagna: 20
Portogallo: 5 |
| — pesca sperimentale del granchio in acque profonde (esclusivamente dall'1.6.2002 al 31.5.2003) | Spagna: 2 navi con meno di 250 tonnellate di stazza lorda
Portogallo: 1 nave con meno di 250 tonnellate di stazza lorda |

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni riserva catturati nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a sottoscrivere il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽³⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.